



*Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale*

DIREZIONE GENERALE DEI RAPPORTI DI LAVORO

DM. III

Prot. N. 12035/95 PG.CIRC.

Allegati

OGGETTO Rappresentatività delle OO.SS
a livello nazionale

Roma 11 GEN. 1995

Alle Segreterie particolari
degli On.li Sottosegretari
di Stato

Alle Direzioni Generali
Divisioni I*

All'Ufficio Centrale
O.F.P.L. - Div. I

Ai Consiglieri Ministeriali

Al Centro di economia del
Lavoro

Al Servizio per i problemi
dei lavoratori immigrati
extracomunitari e delle
loro famiglie

Al Capo Servizio per gli
Ispettorati del lavoro

Al Capo Servizio per gli
ULMO

All'Ispettorato medico
centrale del Lavoro

All'Ufficio Dirigenti Ispettori
per gli Ispettorati del Lavoro

All'Ufficio Dirigenti Ispettori
per gli ULMO

Agli Ispettorati regionali e
provinciali del lavoro

Agli Uffici Regionali e
Provinciali del Lavoro

All'Ufficio Speciale coll.to
Lavoratori Spettacolo

Alle Agenzie per l'impiego

LORO SEDI

Alle Biblioteche

SEDE

e.p.c.

*Si prega trattenere ogni lettera con solo argomento e indicare nella risposta
il numero della Direzione a cui si risponde*

Per quanto attiene l'attività amministrativa inerente la materia in oggetto, si deve innanzitutto chiarire che l'espressione usata dal legislatore "maggiormente rappresentativa a livello nazionale" è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che essa non implica, nel caso in cui l'amministrazione non debba procedere all'attribuzione di un numero limitato di posti in un collegio amministrativo, alcuna comparazione tra le varie OO.SS, ma piuttosto un giudizio di effettività - che può esser conseguito da ogni organizzazione sindacale - (v. Corte Costituzionale 6.3.74 n. 54), per cui le OO.SS devono esser "grandemente" o "ampiamente" rappresentative.

Ciò premesso, la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, stante la mancata applicazione dell'art. 39 della Costituzione e l'assenza di disposizioni normative che prevedano obiettivi indicatori della rappresentatività, ha dedotto la sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività da un complesso di indici o elementi sintomatici che possono esser così riassunti:

- 1) consistenza numerica del sindacato;
- 2) significativa presenza territoriale sul piano nazionale;
- 3) attività di tutela di interessi individuali e collettivi con particolare riferimento alla contrattazione collettiva.

La consistenza numerica si è rivelata di difficile verifica, perché si ritiene comunemente che il principio costituzionale della libertà sindacale precluda all'amministrazione la possibilità di effettuare indagini sulla veridicità dei dati forniti dai sindacati relativamente al numero degli iscritti.

Anche l'indicatore costituito dalla diffusione delle strutture organizzative non offre elementi di certezza, dato che la Corte di Cassazione si è limitata a precisare che tale requisito va inteso nel senso di una adeguata distribuzione sul territorio ma non necessariamente sulla totalità di esso, e non ha ulteriormente specificato "quale presenza sia da considerare minima". Ne consegue che tale indicatore, se comporta l'esistenza di una organizzazione molto estesa, non esige lo svolgimento di attività in ogni zona del territorio nazionale (v. Cass. 1256/84).

L'approssimazione degli strumenti disponibili ha comportato il moltiplicarsi delle richieste di riconoscimento della maggiore rappresentatività da parte delle OO.SS, per cui si rende indispensabile stabilire criteri più precisi che consentano una valutazione più corretta e compiuta delle risultanze istruttorie, onde pervenire ad un giudizio logico e giuridicamente ineccepibile.

Inoltre la Corte Costituzionale (v. sentenza n.30 del 26.1.90) ha ritenuto che "si è andata progressivamente attenuando l'idoneità del modello disegnato nell'art. 19 della legge n. 300/70 a rispecchiare l'effettività della rappresentatività", per cui occorre "dettare nuove regole idonee ad invertere, nella mutata situazione, i principi di libertà e di pluralismo sindacale additati dal comma 1 dell'art. 39 Cost., prevedendo strumenti di verifica dell'effettiva rappresentatività delle associazioni".

Pertanto, in attesa che vengano fissati in via legislativa più obbiettivi indicatori della rappresentatività (il Parlamento ha in corso di esame disegni di legge riguardanti la materia), si ritiene che debba essere innovata la prassi finora seguita di verificare la semplice esistenza delle sedi provinciali dichiarate, senza alcuna indagine sull'effettiva operatività delle stesse, al fine di evitare che la presenza territoriale si riduca alla semplice esistenza di un recapito meramente figurativo.

La predetta indagine dovrà riguardare in particolare:

- attività svolta in favore degli associati (ad es. controversie individuali, plurime e collettive);
- responsabile della sede e numero degli eventuali collaboratori;
- orario di apertura settimanale e giornaliero;
- canone di affitto corrisposto.

Inoltre, tenuto presente che le OO.SS. devono comunque avere, come ricordato in premessa, una struttura territoriale "molto estesa", si ritiene opportuno fissare al riguardo dei "marginii " di apprezzamento.

Conseguentemente, possono essere riconosciute maggiormente rappresentative quelle associazioni che abbiano sedi proprie operanti, nel senso specificato, in almeno la metà delle province.

Relativamente alle OO.SS che tutelano alcune particolari categorie professionali (ad es. pittori, scultori, musicisti, piloti, ecc.), per garantire l'osservanza del principio di uguaglianza, si ritiene che i predetti "marginii" debbano essere valutati con riferimento alla minore estensione degli interessi organizzati.

Eventuali scostamenti dai parametri indicati, per le diverse situazioni sopra menzionate, potranno comportare una deroga alle disposizioni in parola, qualora la stessa trovi giustificazione nel grado di sindacalizzazione complessivo della categoria tutelata.

Le predette direttive dovranno trovare applicazione generalizzata. Le stesse comporteranno, inoltre, il riesame dei provvedimenti già adottati, fatta eccezione per le OO.SS presenti nel Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

IL MINISTRO

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a horizontal stroke, positioned below the printed text 'IL MINISTRO'.

16/6/61